



COMUNE DI MALLARE  
PROV. DI SAVONA

**NUOVO ACCESSO CIVICO**

Il d.lgs. 25 maggio 2016, n. 97, pubblicato sulla G.U. n. 132 dell'8 giugno 2016 rubricato *"Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche"* a modifica di quanto previsto dall'art. 5 del D.L.33/2013 *prevede* il diritto di chiunque di richiedere documenti, informazioni o dati qualora sia stata omessa la loro pubblicazione (nei casi in cui la normativa vigente la preveda).

Il decreto assume rilevanza non solo perché modifica la disciplina del **d.lgs. 33/2013** in materia di trasparenza amministrativa, ma anche perché introduce una rivoluzionaria forma di accesso: il "Freedom of information act" (FOIA), il quale prevede il diritto del cittadino di accedere a qualunque atto o informazione detenuti da una P.A., a prescindere dalla dimostrazione di uno specifico interesse vantato e a prescindere dalla sussistenza dell'obbligo della sua pubblicazione.

Il nuovo istituto giuridico incontra alcuni limiti debitamente illustrati nell'art. 5 bis riformulato dal nuovo decreto, rappresentati dalla tutela degli interessi pubblici e dalla tutela di una serie di interessi privati (commerciali, epistolari, ecc.).

Il nuovo art. 5 del riformulato d.lgs. 33/2013 prevede i seguenti passaggi:

In primo luogo, il cittadino presenta l'istanza di accesso alla P.A., alla quale può essere inviata per via telematica, per il tramite del seguente ufficio

- Ufficio che detiene i dati, le informazioni o i documenti (Ufficio Tecnico, Ufficio Finanziario ed Ufficio Servizi Demografici);

A questo punto l'Amministrazione ha **30 giorni** per fornire una risposta e deve pertanto iniziare un'attività istruttoria, volta in primo luogo ad accertare se vi sono dei **controinteressati**, ovvero soggetti che potrebbero vedere **pregiudicato il proprio diritto alla riservatezza dall'esercizio del diritto di accesso da parte del soggetto istante**. Se vi sono tali soggetti, ad essi deve essere data comunicazione, mediante invio di copia dell'istanza, tramite raccomandata con avviso di ricevimento, o per via telematica per coloro che abbiano consentito tale forma di comunicazione. **Entro 10 giorni dalla ricezione della comunicazione, i controinteressati possono presentare una motivata opposizione, anche per via telematica, alla richiesta di accesso.** A decorrere dalla comunicazione ai controinteressati, il termine di conclusione dell'iter procedimentale è sospeso. Decorso tale termine, la pubblica amministrazione deve provvedere sulla richiesta, accertata la ricezione della comunicazione. L'Amministrazione deve esprimersi entro 30 giorni, con provvedimento espresso e motivato. La decisione assunta dall'Amministrazione deve essere inviata sia al richiedente che agli eventuali controinteressati.

In caso di accoglimento dell'istanza l'amministrazione deve comunque, attendere almeno 15 giorni da quando ha informato i medesimi della decisione favorevole all'accoglimento dell'istanza. Il termine, si rende evidentemente necessario affinché i medesimi possano valutare la possibilità di fare opposizione. Trascorso il termine di 15 giorni (senza che l'interessato abbia fatto opposizione), l'amministrazione provvede a trasmettere al richiedente i dati o i documenti richiesti.

L'Amministrazione potrebbe anche decidere di **rifiutare o differire l'accesso. Tale decisione, sempre da comunicare tanto al richiedente che ai controinteressati, deve sempre essere motivata.**

Nei casi di **diniego totale o parziale dell'accesso o di mancata risposta entro il termine di 30 giorni**, il richiedente può presentare **richiesta di riesame al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza**, il quale deve decidere con provvedimento motivato, entro il termine di **venti giorni**.

In ogni caso, qualora l'accesso fosse stato negato o differito a tutela degli interessi dei privati, sorgendo in tale caso una questione rilevante sotto il profilo della privacy, il Responsabile della prevenzione è chiamato a **consultare il Garante per la protezione dei**

dati personali, il quale si deve pronunciare entro il termine di dieci giorni dalla richiesta. A decorrere dalla comunicazione al Garante, il termine per l'adozione del provvedimento da parte del Responsabile è sospeso, fino alla ricezione del parere del Garante e comunque per un periodo non superiore ai predetti dieci giorni.

Avverso la decisione dell'Amministrazione competente o, in caso di richiesta di riesame, avverso quella del responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, il richiedente può proporre ricorso al Tribunale amministrativo regionale ai sensi dell'articolo 116 del Codice del processo amministrativo di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104.

Il richiedente può altresì presentare ricorso al Difensore civico di Genova Il difensore civico si pronuncia entro trenta giorni dalla presentazione del ricorso.

Anche il Difensore civico è chiamato a contattare il Garante se l'accesso è stato negato o differito a tutela della riservatezza di terzi. Il Garante per la protezione dei dati personali si deve pronunciare entro il termine di dieci giorni dalla richiesta. A decorrere dalla comunicazione al Garante, il termine per la pronuncia del Difensore viene sospeso, fino alla ricezione del parere del Garante e comunque per un periodo non superiore ai predetti dieci giorni.

Se il Difensore civico ritiene illegittimo il diniego o il differimento, ne informa il richiedente e lo comunica all'amministrazione competente. Se questa non conferma il diniego o il differimento entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione del Difensore civico, l'accesso è consentito. Qualora il richiedente l'accesso si sia rivolto al Difensore civico, il termine per il ricorso è sospeso e decorre dalla data di ricevimento, da parte del richiedente, dell'esito della sua istanza al Difensore civico.

Anche i controinteressati possono fare opposizione e/o proporre ricorso contro l'eventuale decisione dell'Amministrazione di accogliere la richiesta di accesso presentata dal soggetto istante. La suddetta opposizione avviene con le stesse modalità viste sopra, mediante istanza diretta al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza.

Il Responsabile della prevenzione della corruzione e  
della trasparenza  
D.ssa Grazia Randisi